

Attività dell'Ente Monitoraggio Prezzi (EMP) per l'attività di distribuzione carbolubrificanti nella Aree di Servizio (AdS) della rete di Autostrade per l'Italia e controllate.



Indice

DE	FINIZIONI	3
PRI	EMESSA	4
1.	COMPOSIZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI GdB	7
2.	PREZZI CONSIGLIATI	9
3.	PREZZI PRATICATI	10
4.	MARGINE MEDIO ITALIA	10
5.	PREZZO CONVENZIONALE CONSIGLIATO	11
6.	CAMPAGNE EXTRA-AUTOSTRADALI	.11
7.	DETERMINAZIONE DELL'EXTRA COSTO DA BIOCARBURANTE	11
8.	MANUALE PREZZI	12
9.	PLATT'S	13
10.	REPORT	13
	ELABORAZIONE PREZZO MEDIO PRATICATO SU DATI OSSERVACARBURAN L MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
12.	SUBENTRO CON IL NUOVO OPERATORE	14
13.	APPLICAZIONE INFORMATICA	14
	egato A – A1 - Convenzioni di servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 14.	. 18
	egato A – A2 - Convenzioni di servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 19-2010. Disposizioni sui prezzi	. 19
Alle	egato A – A3 Convenzioni di Servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 201 34	4.
	egato A – A4 Convenzioni Di Servizio Relative Agli Affidamenti Decorrenti Dal 6	.48
Alle	egato A – A5 Convenzioni Di Servizio Relative Agli Affidamenti Decorrenti Dal	61



DEFINIZIONI

ASPI: Autostrade per l'Italia

AdS: Area di Servizio PdV: Punto di vendita

Affidatari: Controparte contrattuale nell'ambito della Convenzione di Servizio

EMP: Ente di Monitoraggio Prezzi

Osservatorio Carburanti: Applicativo informatico istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di conoscere i prezzi effettivamente praticati su tutto il territorio nazionale, sia lungo le strade statali, sia nel reticolato stradale cittadino.

OV: Offerte Vincolanti

Servizio OIL: Servizio di distribuzione carbolubrificanti

Servizio Unitario: Servizio di distribuzione carbolubrificanti e ristoro affidati ad un unico operatore

Gruppi di Benchmarking o Benchmarking: *panel* di impianti assimilabili ubicati in viabilità extra-autostradali convalidati dall'EMP

Gestione DIRETTA del PdV: Gestione operativa del PdV mediante personale dell'Affidatario o tramite propria società controllata

Gastione INDIRETTA del PdV: Gestione operativa del PdV mediante terza società non controllata dall'Affidatario

PC: Prezzo consigliato dall'Affidatario al gestore del PdV o sul PdV (in caso di gestione diretta)

PCR: "Prezzo Consigliato di Riferimento" il prezzo consigliato dagli affidatari sui PdV rientranti nel benchmark

PP: Prezzo praticato al pubblico

Portale EMP: Applicativo messo a disposizione dal Concorrente per la gestione dei dati relativi all'incarico

Portale MiSE: dataset messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico

Portale BPR: applicativo messo a disposizione di ASPI sui prezzi praticati

Portale BPR_PC: applicativo messo a disposizione di ASPI sui prezzi consigliati

Applicazione Prezzi: Applicazione per il monitoraggio degli impegni assunti dagli Affidatari, messa a disposizione dal Concorrente



PREMESSA

Sussiste la necessità di dare attuazione alle diverse disposizioni in materia di prezzi dei prodotti carburanti contenute nelle Convenzioni di Servizio (di seguito per brevità "Convenzioni" di cui all'Allegato A) - ossia i contratti stipulati tra Autostrade per l'Italia (di seguito ASPI) e gli Affidatari (le "Parti" o gli "Operatori") - inerenti l'attività di Distribuzione Prodotti Carbolubrificanti ("Servizio Oil o Servizio Unitario") nelle Aree di Servizio localizzate sulla rete autostradale (di seguito "AdS" di cui all'Allegato B). A tal fine ASPI intende affidare ad una società esterna, terza e imparziale, individuata come "Ente Monitoraggio Prezzi" (di seguito "EMP"), lo svolgimento delle attività previste dalle Convenzioni, o di ulteriori attività di seguito illustrate, tese a verificare il rispetto degli impegni assunti dagli Affidatari del Servizio Oil, in coerenza con le Convenzioni e le relative Offerte Vincolanti ("OV"), che saranno rese disponibili successivamente al conferimento del presente incarico.

Le principali attività, successivamente meglio dettagliate, che l'EMP dovrà svolgere sono:

- 1. Revisione Gruppi di Benchmarking ("GdB" o "Benchmark") al fine di valutare la necessità di sostituzione degli impianti di rete extra-autostradale (a seguito di chiusure o riconversione di impianti ricadenti nel GdB). Monitoraggio, ogni semestre, di un campione di impianti di rete extra autostradale mediante il site visit per verificare la veridicità delle comunicazioni sui prezzi praticati dai gestori rispetto alle informazioni riportate dall'Osservatorio Carburanti. Saranno verificate anche le comunicazioni degli Affidatari in materia di prezzi consigliati. Si veda par. 1 del presente Capitolato.
- 2. Definizione del **Prezzo convenzionale consigliato** ("PCC") così come successivamente definito e previsto nelle Convenzioni di servizio. Si veda par. 5 del presente Capitolato.
- 3. Monitoraggio degli **impegni assunti dagli Affidatari** nelle Convenzioni di Servizio stipulate con ASPI in merito a:
 - prezzo consigliato e/o praticato (inclusa la verifica del c.d. accordo di prezzo massimo);
 - adozione sulla rete ASPI delle medesime campagne in essere sulla rete extra-autostradale, ovvero, di ulteriori campagne specifiche proposte dall'Operatore in sede di OV.

Si veda par. 3, 5 e 6 del presente Capitolato



- 4. Definizione dell'extra costo da biocarburanti necessario per il monitoraggio degli impegni di pricing contenuti nelle Convenzioni 2009/2010. Si veda par. 7 del presente Capitolato.
- 5. Definizione del **Margine Medio Italia** sulle rilevazioni messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, necessario per le Convenzioni 2014. Si veda par. 4 del presente Capitolato.
- 6. Predisposizione di una propria applicazione informatica di interfaccia ("Portale EMP") in grado di recepire ed elaborare i dati messi a disposizione dal MISE e dal Portale ASPI e di produrre la reportistica e la documentazione di seguito descritta. Le modalità tecnico-operative relative al Portale EMP saranno meglio definite a seguito del conferimento dell'incarico.
- 7. Attività di controllo e ispezione in merito alla veridicità delle informazioni sui prezzi consigliati presso le sedi degli Affidatari e sugli impianti della Rete sia autostradale sia extra-autostradale. Si veda paragrafo 1 del presente Capitolato.
- 8. Definizione del "Manuale Prezzi" nel quale verranno specificate:
 - le modalità di selezione degli impianti extra-autostradali utili per la definizione dei GdB. Dovranno essere specificatele caratteristiche minime di tali impianti e gli strumenti - anche statistici - per la selezione degli stessi;
 - le modalità di revisione dei gruppi di GdB;
 - modalità alternative alla definizione del PCC attualmente valido. Il Manuale Prezzi, in fase di esecuzione dell'incarico sarà condiviso anche con gli Affidatari.

Si veda par. 8 del presente Capitolato.

Con riferimento ai dati e alle informazioni, contenuti sia nel "Portale ASPI" sia nell'Applicazione Prezzi", in particolare i dati relativi ai prezzi consigliati, alle OV e tutti i dati scambiati tra le parti, si specifica che i medesimi sono da considerarsi informazioni riservate e come tali utilizzate unicamente per scopi di monitoraggio e di verifica del rispetto degli adempimenti convenzionali di seguito esplicitati. Tali dati e informazioni non possono essere divulgati a terzi se non previa autorizzazione espressa di ASPI. Qualunque violazione comporterà l'applicazione delle penali previste dal contratto nonché la risoluzione del presente incarico.



La durata prevista per l'affidamento all'EMP è di 24 mesi, a partire dall'1 Novembre 2019 sino al 31 Ottobre 2021.

L'offerente, al fine di svolgere regolarmente l'incarico, dovrà avere la disponibilità delle quotazioni internazionali giornaliere dei prodotti carbolubrificanti (Platt's) per tutta la durata dell'incarico. Il costo è da intendersi incluso nell'Offerta Economica.

Di seguito il numero di AdS coinvolte nel monitoraggio degli impegni sul *pricing* in relazione alla tipologia di decorrenza dell'affidamento al momento della pubblicazione del presente Capitolato:

		Tabella 1
RIF	Tipologia di Impegno (cfr. allegato B)	# AdS
1	Impegno 2004	9
2	Impegno 2009/2010	24
3	Impegno 2014	3
4	Impegno 2016	149
5	Impegno 2017	30
	TOTALE AdS	215

Il perimetro delle AdS coinvolte dal monitoraggio sugli adempimenti assunti dagli Affidatari potrebbe variare a seguito degli affidamenti dei servizi distribuzione carbolubrificanti, di provvedimenti legislativi/amministrativi sopravvenuti o di accordi intervenuti tra ASPI e gli Affidatari successivamente al presente documento, pertanto l'importo mensile riconosciuto al Concorrente per lo svolgimento dell'incarico, sarà adeguato al valore offerto in €/AdS per ogni tipologia di impegno.



1. COMPOSIZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI GdB

Al fine di permettere la verifica degli impegni assunti dagli Affidatari in materia di prezzi consigliati (cfr. Allegato A), l'EMP dovrà verificare, monitorare e convalidare, per ogni Affidatario, la composizione dei rispettivi Gruppi di Benchmarking ("GdB"). I GdB sono costituiti da un campione di 20 impianti, elaborato per ogni AdS e, una volta ottenute tutte le informazioni dagli Affidatari, devono essere convalidati dall'EMP entro 7 giorni consecutivi. Tali impianti sono situati sulla rete extra-autostradale, e rappresentano, date le loro caratteristiche di assimilabilità agli impianti autostradali il c.d. "fuoriautostrade". Gli impianti ricadenti nel GdB devono essere proposti dall'Affidatario e convalidati, in maniera terza e autonoma, dall'EMP. E' facoltà dell'EMP, sia in sede di prima elaborazione sia di revisione dei GdB, includere nei Benchmark impianti non proposti dall'Affidatario, ma che abbiano caratteristiche di assimilabilità. Per Assimilabili si intendono tutti gli impianti di rete extra-autostradale con caratteristiche analoghe a quelli autostradali (p.e. presenza di doppia modalità di servizio, h24, 7/7, presenza di punto ristoro annessi o servizi ancillari quali il lavaggio) ovvero ad alta gravitazione, ubicati nelle province in cui ricade l'AdS. Laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 impianti con caratteristiche tali da rientrare nel Benchmark, è facoltà dell'EMP individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti e previa comunicazione agli Affidatari e ad ASPI- un numero adeguato di impianti extra-autostradali gestiti indirettamente dall'Affidatario anche al di fuori della provincia di riferimento. Tali impianti extra autostradali dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle degli impianti autostradali e saranno utilizzati ai fini della definizione del Prezzo Consigliato di Riferimento ("PCR"). Quanto definito dall'EMP sarà ritenuto - così come previsto nelle Convenzioni - vincolante sia per ASPI sia per l'Affidatario.

L'EMP dovrà individuare il codice ID che contraddistingue ogni impianto extra-autostradale sul Portale Osserva Carburanti ("Portale MiSE") del Ministero dello Sviluppo Economico ("MiSE").

Nell'ambito dell'incarico l'EMP, inoltre, dovrà svolgere le seguenti attività:

i) Verifica settimanale della corrispondenza ID MiSE. Per gli impianti ricadenti nel Benchmark l'EMP dovrà verificare l'integrità delle informazioni recuperate attraverso l'Osservatorio carburanti del MiSE, assicurandosi la corretta corrispondenza tra ogni singolo impianto



- benchmark e l'ID associato sul portale del MiSE. L'EMP, inoltre, dovrà verificare che i singoli ID siano presenti e corrispondenti anche nel Portale ASPI.
- ii) Verifica trimestrale della permanenza dei requisiti. Nel corso del mandato conferito, l'EMP dovrà chiedere agli Affidatari (tramite PEC) la conferma della permanenza dei requisiti degli impianti facenti parte del Benchmark e, in caso di modifiche sostanziali delle caratteristiche degli stessi, di chiusura parziale prolungata o di chiusura definitiva, l'EMP dovrà provvedere alla sostituzione, con impianti assimilabili proposti dagli Affidatari. I nuovi impianti rientranti nel Benchmark dovranno essere convalidati dall'EMP con le medesime modalità già descritte. La convalida dei nuovi impianti facente parte dei Benchmark, e i relativi ID sul Portale del MiSE, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ASPI e agli Affidatari mediante PEC.
- iii) Verifica trimestrale presso le sedi degli Affidatari. L'EMP effettuerà degli incontri con gli Affidatari presso le sedi degli stessi al fine di verificare, anche tramite la preventiva richiesta di documentazione, la veridicità delle informazione inviate ad ASPI e la corrispondenza delle medesime inviate a Gestori e/o MiSE (PCR, Prezzi consigliati, prezzi praticati, campagne promozionali, etc.). Tale verifica è utile ai fini del monitoraggio degli impegni previsti in convenzioni e nelle Offerte Vincolanti. Resta inteso che laddove necessario l'EMP dovrà essere disponibile anche a visionare la documentazione presente sul PdV autostradale. Alla fine di ogni incontro, l'EMP, stilerà un verbale dello stesso.
- iv) **Verifica semestrale on site**. L'EMP dovrà proporre ad ASPI un piano di campionamento:
 - degli impianti ricadenti nei Benchmark, al fine di verificare, mediante una visita presso i PdV in rete "extra-autostradale", la presenza, l'assimilabilità e la corrispondenza dei prezzi effettivamente praticati con quelli comunicati dai gestori al Portale del MiSE;
 - 2) delle Aree di Servizio, al fine di verificare, con visita presso le stesse, la corrispondenza tra i prezzi effettivamente praticati nell'AdS (di tutti i prodotti e di tutte le modalità) con le comunicazioni dei medesimi prezzi inviate attraverso il portale ASPI.



Le visite on site di cui al punto *iv*) 1 e 2 dovranno avvenire con cadenza minima semestrale

Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab 1 in Premessa) 2009/2010, 2014, 2016 e 2017.

2. PREZZI CONSIGLIATI

Al fine di permettere la verifica degli impegni assunti dagli Affidatari in materia di prezzi consigliati (cfr. Allegato A), l'EMP dovrà verificare:

- Settimanalmente, l'aggiornamento giornaliero delle comunicazioni relative ai prezzi consigliati effettuate dagli Affidatari e desumibili dal Portale ASPI dei prezzi Consigliati ("BPR_PC");
- 2. La veridicità delle comunicazioni relative ai prezzi consigliati effettuate dagli Affidatari mediante incontri presso le sedi degli Affidatari o comunque tutte le volte che l'EMP lo riterrà necessario.

I prezzi consigliati saranno comunicati quotidianamente dagli Affidatari, attraverso il portale BPR_PC, con le modalità che sono già state definite nel dettaglio tra ASPI e gli Affidatari e che saranno comunicate all'EMP a seguito del conferimento dell'incarico. Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab 1 in Premessa) 2009/2010, 2014, 2016 e 2017.

Saranno resi disponibili, mediante il portale ASPI, anche ulteriori informazioni utili al monitoraggio degli impegni assunti dagli Affidatari, quali:

- 1. Sconto applicato ("Sc") su ogni AdS dagli Affidatari sul relativo PCR;
- 2. Delta Platts ("DP");
- 3. **Periodi di riferimento** ("PR"), per ogni convenzione in cui è vigente tale disposizione;
- 4. **Delta** prezzo consigliato tra la **modalità self** e la **modalità servito**, ove dichiarato in sede di Offerta Vincolante:
- 5. Eventuali sconti offerti in sede di Offerta Vincolante;
- 6. l'eventuale **sconto** espresso in % rispetto al "Margine Lordo Medio Italia";



3. PREZZI PRATICATI

L'attività di monitoraggio sui **prezzi praticati** riguarderà la verifica degli impegni assunti dagli Affidatari, con la sottoscrizione delle Convenzioni e delle OV. Nell'espletamento dell'attività verrà verificata anche l'ottemperanza ad impegni derivanti da eventuali accordi o altre pattuizioni tra gli Affidatari ed i Gestori autostradali aventi come obiettivo l'individuazione di **un massimale di prezzo praticabile** dal gestore stesso in ogni AdS.

Ai fini di tali verifiche, il portale BPR conterrà anche:

- 1. i prezzi praticati nelle AdS (ossia i prezzi applicati alla clientela autostradale), comunicati quotidianamente ad ASPI ai sensi delle Convenzioni;
- 2. il tipo di gestione (diretta o indiretta) che l'Affidatario intende svolgere nelle AdS;
- 3. il prezzo massimo applicabile dai gestori autostradali a seguito di eventuali accordi di o di altre pattuizioni tra Affidatari ed i gestori.

L'EMP dovrà verificare, **settimanalmente**, che:

- la data dell'ultima comunicazione dei prezzi praticati non sia antecedente di otto giorni la data di verifica. Nel caso in cui tale tempistica sia superata dovrà essere inviato agli affidatari un alert specifico;
- il prezzo praticato (per ogni giorno, per ogni prodotto e per ogni modalità di erogazione) non sia superiore al prezzo consigliato, inclusi eventuali accordi di prezzo massimo.

Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab 1 in Premessa) 2004, 2009/2010, 2014, 2016 e 2017.

4. MARGINE MEDIO ITALIA

L'EMP, al fine di verificare gli impegni assunti dagli Affidatari per le **Convenzioni 2014**, dovrà calcolare il "**Prezzo Italia**" (così come elaborato a cura del Ministero dello Sviluppo Economico) per ogni periodo di riferimento (12 settimane) considerando le rilevazioni del MiSE nel semestre precedente al periodo di riferimento ovvero secondo quanto definito dalle Convenzioni di cui all'Allegato A.



Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab. 1 in Premessa) 2014.

5. PREZZO CONVENZIONALE CONSIGLIATO

Al fine di permettere la verifica degli impegni assunti dagli Affidatari in materia di prezzi consigliati (cfr. Allegato A), nei casi in cui ASPI accerti che l'Affidatario non gestisca direttamente o indirettamente, neanche attraverso contratti di comodato, commissione o di altra tipologia, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali e quindi non sia possibile determinare il PCR nel rispetto della Convenzione, l'EMP individuerà il **Prezzo Convenzionale Consigliato** ("PCC") per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione mediante l'individuazione di un parametro - oggettivo, trasparente e coerente con le politiche di pricing e/o con il posizionamento di mercato dell'Affidatario. - assimilabile al "PCR" e da utilizzarsi ai sensi e per gli effetti di tutte le relative previsioni convenzionali. In tale situazione, troveranno applicazione le regole e criteri riportati nell'allegato A "Appendice PCC".

Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab 1 in Premessa) 2016 e 2017.

6. CAMPAGNE EXTRA-AUTOSTRADALI

L'attività dell'EMP sarà finalizzata a verificare il rispetto degli impegni assunti, ove previsti, dagli Affidatari in materia di offerta alla Clientela autostradale, delle **medesime Campagne Promozionali** proposte dallo stesso Affidatario sulla rete extra-autostradale. Analogamente l'EMP, in relazione alle OV, verificherà l'offerta di **ulteriori** campagne promozionali, rispetto alla rete extra-autostradale, dedicate alla Clientela dell'AdS.

Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab 1 in Premessa) 2016 e 2017.

7. DETERMINAZIONE DELL'EXTRA COSTO DA BIOCARBURANTE

Al fine di ottemperare alle disposizioni normative in materia di riduzione di emissione di gas inquinanti e di copertura energetica mediante fonti



rinnovabili definite in sede comunitaria (Direttiva 2009/28/CE) e recepite dalla nostra legislazione (DMSE 25 gennaio 2010 nonché tutta la normativa a riguardo), è stato imposto ai soggetti che immettono in consumo carburanti per autotrazione, quali sono gli Affidatari, di immettere in consumo anche una determinata quota di biocarburanti (il biodiesel ed il bioetanolo ed i suoi derivati) sulla base di quote assentite dalla vigente legislazione. Tale quota è calcolata come percentuale del tenore energetico totale del carburante tradizionale immesso in rete l'anno precedente.

In considerazione del fatto che questo obbligo si riflette sui maggiori costi derivanti dalla miscelazione dei biocarburanti, l'EMP dovrà quantificare e comunicare ad ASPI e agli Affidatari entro il giorno 15 del mese di gennaio di ogni anno, ovvero entro il 15° giorno del primo mese del presente incarico, il maggior costo del prodotto raffinato (Benzina e Gasolio) derivante dalla miscelazione dei prodotti tradizionali con bio-diesel, bioetanolo ed ebte, rispetto alle quotazioni Platts Cif Med High, disponibili per gli stessi prodotti non ancora miscelati, in base all'analisi della normativa al momento vigente, L'EMP dovrà esplicitare i criteri di calcolo utilizzati nella quantificazione del maggior costo. Tale extra costo dovrà poi essere opportunamente considerato ai fini delle verifiche in merito all'adempimento degli impegni degli Affidatari relativi al Differenziale sul Platts. L'EMP si atterrà alla disciplina convenzionale in materia in vigore tra le Parti.

Tali attività dovranno essere svolte per le Convenzioni di servizio con impegno (di cui alla tab 1 in Premessa) 2009/2010.

8. MANUALE PREZZI

L'EMP dovrà redigere, entro tre mesi dall'avvio dell'attività, un **Manuale Prezzi**, che dovrà essere aggiornato, laddove necessario, ogni sei mesi, nel quale verranno specificate, oltre le metodologie per il monitoraggio degli impegni assunti dagli Affidatari, anche la metodologia per la revisione - oppure definizione - dei Gruppi di Benchmarking, modelli di controllo per la veridicità delle informazioni raccolte per la verifica degli impegni sottoscritti, criteri per la definizione del PCC e utilizzo dell'Applicazione messa a disposizione dallo stesso EMP.



9. PLATT'S

Al fine di permettere la verifica degli impegni assunti dagli Affidatari in materia di prezzi consigliati l'EMP dovrà dotarsi delle quotazioni PLATTs dei prodotti carbolubrificanti.

10. REPORT

Oltre alle attività di *alert* e reportistica l'EMP dovrà, ogni sei mesi, produrre un report per illustrare ad ASPI l'andamento dei prezzi dei prodotti carbolubrificanti sulla propria rete per ogni brand e modalità di erogazione. Il report, inoltre, dovrà contenere il confronto tra i prezzi praticati, per ogni modalità di erogazione, in rete ASPI e sulla rete extra-autostradale, ovvero, laddove proposto in Offerta Vincolante, con la "rete indipendente" e "a marchio". Inoltre il report dovrà riportare tutto quanto l'EMP riterrà necessario a rappresentare l'andamento dei prezzi praticati sulla rete ASPI rispetto al "fuori autostrade".

11. ELABORAZIONE PREZZO MEDIO PRATICATO SU DATI OSSERVACARBURANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Concorrente dovrà rendere disponibile nell'ambito dell'Applicazione Informatica, l'elaborazione giornaliera (definita attraverso i dati messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico), dei prezzi medi praticati di tutti i prodotti carbolubrificanti erogati sia in modalità self-service sia in modalità servito:

- 1. della Rete Nazionale Italiana:
- 2. per tipologia di strada (Strada Statale, Autostrade, Rete ordinaria);
- 3. per provincia e regione;
- 4. per "rete indipendente" e "rete a marchio" con dettaglio provinciale e regionale. Per "rete a marchio" di intende le principali OilCo (solitamente integrate nella filiera della distribuzione carburante), per "rete indipendente" si intende tutti gli altri brand.

Tutte le elaborazioni di cui sopra dovranno essere giornalmente inviate ad ASPI (mediante email e protocollo sicuro di comunicazione dati direttamente



all'applicazione BPR di ASPI) nonché *i)* dovranno considerare solo i valori che, nel giorno di riferimento, avranno un ritardo di comunicazione non superiori ai 14 giorni precedenti (p.e. al 1 gennaio saranno considerati utili al calcolo tutti i prezzi praticati comunicati dal 19 dicembre dell'anno precedente) *ii)* dovranno essere esclusi i dati "anomali", ovvero 1,3 volte superiori o inferiori alle medie e comunque riconducibili a errori di comunicazione (p.e. inversione prezzi self-servito o benzina-gasolio).

12. SUBENTRO CON IL NUOVO OPERATORE

L'operatore a conclusione dell'incarico dovrà garantire il trasferimento ad ASPI, o ad altro operatore individuato da ASPI, delle analisi statistiche elaborate, degli accordi specifici definiti nell'ambito delle facoltà dello stesso EMP, le corrispondenze, ovvero quant'altro utile allo svolgimento dell'incarico. Tali dati rimarranno di esclusiva proprietà di ASPI.

13. APPLICAZIONE INFORMATICA

Con riferimento alla comunicazione dei risultati delle verifiche, l'EMP dovrà trasmettere, mediante la propria applicazione informatica, ad ASPI e/o agli Affidatari, via email oppure, se necessario, via PEC:

- 1. Il dettaglio giornaliero dei disallineamenti (per tutti i prodotti e per tutte le modalità di erogazione) per ogni AdS e per ogni tipologia di Convenzione. Ciò è necessario al fine di consentire agli affidatari di allineare la propria offerta agli impegni assunti in Convenzione e in OV.
- 2. l'eventuale mancata o errata comunicazione ovvero il mancato aggiornamento dei prezzi consigliati e praticati da parte degli Affidatari e dei gestori delle AdS.
- 3. l'eventuale inadempimento da parte dell'Affidatario rispetto ai diversi impegni assunti nelle OV.

Le verifiche in merito al monitoraggio dei prezzi e i riscontri degli inadempimenti dovranno essere sintetizzati in report messi a disposizione a cadenza periodica (almeno settimanale) di ASPI e di ogni singolo Affidatario in relazione ai servizi a questo affidati). Tali report dovranno evidenziare, in formato excel tabellare e grafico, per ogni Affidamento del Servizio Oil



(Affidatario e singola AdS), il grado di ottemperanza agli impegni assunti, riportando tutte informazioni utili a comprendere gli andamenti.

In caso di riscontro di inottemperanza agli adempimenti convenzionali, sia in materia di prezzi consigliati che praticati, le risultanze delle verifiche dovranno essere supportate da adeguata documentazione in grado di evidenziare e comprovare gli accertamenti svolti e le violazioni riscontrate, in modo da permettere ad ASPI di poter contestare le violazioni stesse nei tempi e con le modalità previste in Convenzione. Se a seguito delle contestazioni scritte agli Affidatari quest'ultimi dovessero sollevare osservazioni in merito alle verifiche effettuate, l'EMP dovrà fornire (entro dieci giorni dal ricevimento delle osservazioni) per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento delle contestazioni stesse così come previsto dalle Convenzioni di servizio in essere.

ASPI, per proprie finalità aziendali potrà richiedere all'EMP, una reportistica da concordare di volta in volta, in funzione delle finalità della stessa.

L'EMP dovrà predisporre un'interfaccia nell'ambito della propria applicazione informatica (di recepimento ed elaborazione dati), in grado di permettere (mediante accesso protetto e riservato) a ciascun Affidatario di avere un quadro completo con sintesi e dettagli dei propri disallineamenti (inviati mediante comunicazione) e dei propri impegni di pricing.

DETTAGLI FLUSSI DI DATI

Tra l'applicazione messa a disposizione dell'EMP e il portale ASPI dovranno essere previsi dei flussi di dati sia in ingresso sia in uscita.



Flusso in ingresso. L'EMP dovrà esporre un webservice JSON che restituisca alcuni dati giornalieri come da esempio:

```
{ □
   "timestamp": "2019-02-12T00:00:00",
   "platts_benzina": 0.357085555,
   "platts_gasolio": 0.44295829499999995
},
{ ⊟
   "timestamp": "2019-02-13T00:00:00".
   "platts_benzina": 0.357085555,
   "platts_gasolio": 0.44295829499999995
},
{ ⊟
   "timestamp": "2019-02-14T00:00:00",
   "platts benzina": 0.357085555,
   "platts gasolio": 0.44295829499999995
},
{ (=)
   "timestamp": "2019-02-15T00:00:00",
   "platts_benzina": 0.357085555,
   "platts_gasolio": 0.44295829499999995
}
```

Flusso in ingresso. Acquisizione dati elaborati dall'EMP. L'EMP dovrà esporre un webservice XML che restituisca i dati giornalieri come da esempio seguente (eventuali tipologie di dati da inserire nel flusso, ad esempio i codici per i tipi carburante, saranno comunicati se necessario):

```
<data>
<error>false</error>
<error_type/>
<from_date>2019-02-19</from_date>
<to_date>2019-02-22</to_date>
<items>
<timestamp>2019-02-19T00:00:00</timestamp>
<codice_ADS>B57</codice_ADS>
<nome_ADS_PLS>10005</nome_ADS_PLS>
<nome_ADS>Nome</nome_ADS>
codice_strada>F03</codice_strada>
```



```
<descrizione_strada>Nome_strada</descrizione_strada>
    <tipo_carburante>BEN</tipo_carburante>
    <PCR self>1.6546062568079489</PCR self>
    <PCR_servito>1.8010062568079492</PCR_servito>
    </items>
    <items>
    <timestamp>2019-02-19T00:00:00</timestamp>
    <codice ADS>B57</codice ADS>
    <nome_ADS_PLS>10005</nome_ADS_PLS>
    <nome_ADS> Nome </nome_ADS>
    orovincia>PR
    <codice_strada>F03</codice_strada>
    <descrizione strada>Nome strada</descrizione strada>
    <tipo_carburante>DIS</tipo_carburante>
    <PCR_self>1.5600954689131625</PCR_self>
    <PCR_servito>1.7064954689131624</PCR_servito>
    </items>
    <items>
    <timestamp>2019-02-19T00:00:00</timestamp>
    <codice_ADS>AAE</codice_ADS>
    <nome ADS PLS>A0004</nome ADS PLS>
    <nome_ADS>Nome</nome_ADS>
    provincia>PR
    <codice_strada>A16</codice_strada>
    <descrizione strada>Nome Strada</descrizione strada>
    <tipo_carburante>BEN</tipo_carburante>
    <PCR_self>1.6546062568079489</PCR_self>
    <PCR_servito>1.8010062568079492</PCR_servito>
</items>
```

Flussi in uscita. L'EMP si dovrà interfacciare con l'applicazione BPR attraverso la URL



Allegato A – A1 - Convenzioni di servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 2004.

3.2.3 Il Servizio Distribuzione Prodotti Carbolubrificanti ed Attività Accessorie

(c) L'Affidatario si impegna altresì ad adottare, per tutta la durata dell'affidamento, le politiche commerciali e di prezzo relative al servizio di distribuzione di carburanti nonché i relativi strumenti di monitoraggio dei prezzi dallo stesso dichiarate nelle "Politiche di marketing" contenute nella propria Offerta Vincolante, con particolare riferimento alle indicazioni relative all'allineamento del prezzo raccomandato sull'Area di Servizio al prezzo raccomandato sulla rete ordinaria, nonché ad ogni ulteriore indicazione relativa alle politiche di prezzo indicate nella suddetta Offerta Vincolante (con riferimento, in questo caso, all'indicazione del prezzo di competenza dell'operatore Oil – prezzo raccomandato – nonché del prezzo massimo al pubblico, ove definito), al fine di assicurare un pricing competitivo e non superiore alla rete ordinaria, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale.

Le parti concordano che il rispetto di quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante dall'Affidatario, in ordine alle politiche commerciali e di prezzo, assumono notevole importanza avuto riguardo agli interessi degli utenti autostradali e di Autostrade stessa. Quest'ultima, sulla base di eventuali verifiche a campione, qualora l'Affidatario disattenda sostanzialmente quanto dichiarato nelle suddette politiche, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.



Allegato A – A2 - Convenzioni di servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 2009-2010. Disposizioni sui prezzi

3.3.1.2 Prezzi

(a) Con riferimento:

- alla benzina senza piombo erogata con modalità self service post pay;
- al gasolio per autotrazione erogato con modalità self service post pay,

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

A) in caso di gestione indiretta del Servizio:

A.1.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, a non consigliare al gestore un prezzo superiore (i) al Prezzo Consigliato di Riferimento, come di seguito definito, ovvero, (ii) al minor prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante in conformità a quanto ivi previsto, nonché ad adottare gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante.

Per "Prezzo Consigliato di Riferimento" si intende il prezzo consigliato dall'Affidatario sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, (i) per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, (ii) indistintamente per tutti i punti vendita. Laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, si considererà quale Prezzo Consigliato di Riferimento la media aritmetica dei prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione a 20 punti vendita extra-autostradali (i) gestiti indirettamente dall'Affidatario, (ii) ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (iii) presenti nella provincia in cui ricade l'AdS, individuati nel seguente modo:

- l'Affidatario, almeno 30 giorni prima dell'Attivazione del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade l'elenco dei suddetti punti vendita, indicandone ubicazione e caratteristiche;



Autostrade. entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l'Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l'elenco indicando ulteriori punti vendita presentino le anzidette caratteristiche per approvazione; laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d'ora all'Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall'Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui al precedente punto A.1), l'Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- il prezzo consigliato al gestore dell'AdS;
- il prezzo consigliato dall'Affidatario stesso sulla rete extraautostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, indistintamente per tutti i punti vendita; laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, dovranno essere comunicati i prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente comma.



Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al precedente punto A.1.

- A.2.) fermo restando quanto previsto al precedente punto A.1), si impegna, altresì, per tutta la durata dell'affidamento, ove proposto in sede di Offerta Vincolante, affinché:
- la media aritmetica dei prezzi consigliati al gestore, nel corso del periodo di riferimento indicato in sede di Offerta Vincolante, per la benzina senza piombo erogata con modalità self service post pay, calcolata al netto della componente fiscale, (media di seguito definita: "MePCoN"), non sia superiore alla media aritmetica delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguito definita "MeQP"), maggiorata del differenziale "DP", espresso in €cent/litro, indicato in sede di Offerta Vincolante (di seguito: "MeQP" + "DP" = "MeQPDP");
- la media aritmetica dei prezzi consigliati al gestore, nel corso periodo di riferimento indicato in sede di Offerta Vincolante, per il gasolio per autotrazione erogato con modalità self service post pay, calcolata al netto della componente fiscale, (media di seguito definita: "MePCoN"), non sia superiore alla media aritmetica delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguito definita "MeQP"), maggiorata del differenziale "DP", espresso in €cent/litro, indicato in sede di Offerta Vincolante (di seguito: "MeQP" + "DP" = "MeQPDP").

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui al precedente punto A.2), l'Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade,



anche in via telematica, giorno per giorno, il prezzo consigliato al gestore dell'AdS.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al precedente punto A.1.

A.3.) si impegna, infine, a dare attuazione, dall'Attivazione del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante, agli impegni eventualmente assunti in tale sede in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS e a trasmetterne tempestivamente copia a Autostrade.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore, degli anzidetti accordi/pattuizioni, per tutta la loro durata;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2.

B) in caso di gestione diretta del Servizio:



B.1.) a rispettare gli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in ordine (i) al prezzo massimo da praticarsi al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al presente punto B.1);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al presente punto B.1).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto B.1.

- (b) Con riferimento ai prodotti carburanti di cui alla precedente lett. (a), erogati con modalità diverse da quelle ivi indicate, e per i prodotti carburanti diversi da quelli di cui alla precedente lett. (a), oggetto dell'Offerta Vincolante, l'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale,
 - ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse – ove rilevanti - quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite



dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i); in tal caso troveranno applicazione in quanto compatibili le previsioni di cui alla precedente lett. (a);

- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i).

- (c) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo inerenti gli impegni eventualmente assunti ai sensi delle precedenti lett. (a) e (b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.
- (d) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento ovvero al prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo



superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento ovvero al prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

- (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario consiglia un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento ovvero al prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto A.1, troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui al precedente punto A1); (II) agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS o del Prezzo Consigliato di Riferimento o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del



precedente punto A.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte, nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS e/o del Prezzo Consigliato di Riferimento e/o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (e) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto A.2), riscontri anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), che, in relazione al periodo di riferimento considerato, la MePCoN è superiore alla "MeQPDP", troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto A.2), che la MePCoN è superiore alla "MeQPDP", (I) con riferimento ad un prodotto di cui alla precedente lettera (a), per almeno tre periodi di riferimento consecutivi, oppure, (II) con riferimento ad uno o ad entrambi i prodotti di cui alla precedente lett. (a), per almeno 4 volte nell'arco di 12 mesi, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (i) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (f) (i) Nel caso in cui l'Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto A.3), non dia attuazione, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli impegni



eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quale effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c..

- (ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui al precedente punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c.. in caso di reiterata inottemperanza.
- (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore di cui al precedente punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.
- (g) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo indicato nell'Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per



una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo indicato nell'Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

- (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. (g), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. (g) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario pratica al pubblico, un prezzo superiore al prezzo massimo indicato nell'Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1,, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1, troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera (a), punto



- B.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera (a), punto B.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (h) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (b), agli impegni di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extraautostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (b), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (b); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (b), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi



- (a) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:
 - in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i punti vendita, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; (iii) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
 - ii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.2) e A.3), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.2) e A.3), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
 - iii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto B.1), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto B.1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
 - iv) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto, da parte dell'Affidatario, di siffatti impegni, anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita.
- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:



- i) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
- ii) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r., l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:
 - i) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art. 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi, anche a mezzo telefax, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;
 - ii) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto



- un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- iii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;

le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio Prezzi

- l'Affidatario (a) Qualora Autostrade ovvero intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui (A) precedente art. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1, dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo art. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, ., lett. (a), punto A.1).
- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.



(d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.



Allegato A – A3 Convenzioni di Servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 2014.

3.3.1.2 Attività Distribuzione prodotti carbolubrificanti – Prezzi

- (a) Con riferimento:
 - alla benzina senza piombo erogata con modalità servito e self service pre e post pay;
 - al gasolio per autotrazione erogato con modalità servito self service pre e post pay;
 - al gpl per autotrazione erogato in modalità servito (ove presente);
 - al metano per autotrazione erogato in modalità servito (ove presente);

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

A.1.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, (i) affinché il prezzo consigliato sul PdV per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) non sia superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, come di seguito definito, e, qualora proposto in sede di Offerta Vincolante, (ii) ad attuare sul PdV dell'AdS le medesime iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo della rete extra-autostradale.

Per "Prezzo Consigliato di Riferimento" per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) si intende il prezzo consigliato dall'Affidatario sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, (i) per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, (ii) indistintamente per tutti i punti vendita. Laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, si considererà quale Prezzo Consigliato di Riferimento la media aritmetica dei prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione a 20 punti vendita extra-autostradali (i) ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (ii) presenti nella provincia in cui ricade l'AdS, individuati nel seguente modo:



- i) l'Affidatario, almeno 30 giorni prima dell'Attivazione del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade l'elenco dei suddetti punti vendita, indicandone ubicazione e caratteristiche:
- 20 giorni dal ricevimento ii) Autostrade, entro della predetta comunicazione, verificherà, anche per tramite dell'Ente il Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l'Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l'elenco indicando ulteriori punti vendita presentino le anzidette caratteristiche per approvazione; laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d'ora all'Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall'Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui al presente punto A.1), l'Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- iii) il prezzo consigliato sul PdV o al relativo gestore, ove presente, in relazione a ciascun prodotto ed a ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a);
- iv) il prezzo consigliato dall'Affidatario stesso sulla rete extraautostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza,



indistintamente per tutti i punti vendita; laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, dovranno essere comunicati i prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente comma.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al presente punto A.1).

A.2.) si impegna, inoltre, a dare attuazione, dall'Attivazione del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante, (1) agli impegni eventualmente assunti in tale sede in ordine (i) al prezzo massimo da praticarsi al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio e/o (2) agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un nell'AdS massimale di prezzo praticabile trasmetterne е а tempestivamente copia a Autostrade.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore e/o della propria struttura aziendale addetta al PdV, degli anzidetti accordi/pattuizioni/impegni, per tutta la loro durata;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni/impegni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti



presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2.

A.3.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in ogni caso:

(i) ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse ove rilevanti quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i).

(b) Con esclusivo riferimento:

alla benzina senza piombo erogata con modalità self service pre e post pay;



al gasolio per autotrazione erogato con modalità self service pre e post pay,

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

- B.1.) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3), si impegna, altresì, per tutta la durata dell'affidamento, ove proposto in sede di Offerta Vincolante, affinché:
- la differenza tra la media aritmetica dei prezzi consigliati sul PdV per ciascuno dei prodotti di cui alla precedente lettera (b), nel corso del periodo di riferimento indicato in sede di Offerta Vincolante, calcolata al netto della componente fiscale (media di seguita definita: "MePCon"), e delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguita definita: "MeQP") non sia superiore alla differenza tra (i) la media del "Prezzo Italia" al netto della componente fiscale, così come elaborato a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (media di seguita definita: "MePIta"), e (ii) la media delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguita definita: "MeQP"), detratto lo sconto ("Sc") espresso in eur/lt eventualmente proposto in sede di Offerta Vincolante (MePcon - MeQP uguale o minore a MePlta – MeQP – Sc). Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al presente punto B.1), l'Affidatario è tenuto a comunicare ad Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno, il prezzo consigliato sul PdV ovvero al relativo gestore, ove presente, in relazione a ciascuno dei prodotti di cui alla precedente lettera (b);.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al presente punto B.1).



- (c) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo inerenti gli impegni eventualmente assunti ai sensi delle precedenti lett. (a) e (b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.
- (d) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia su PdV o al relativo gestore, ove presente, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario consiglia un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), punto A.1., troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui al precedente punto A1); (II) agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS o del Prezzo Consigliato di Riferimento o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte, nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato sul PdV ovvero al relativo gestore, ove presente, e/o del Prezzo Consigliato di Riferimento e/o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (e) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto B.1), riscontri anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (b), che, in relazione al periodo di riferimento considerato, la "MePCoN-MeQP" è superiore alla "MePlta-MeQP-Sc", troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



- (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto B.1), che la "MePCoN-MeQP" è superiore alla "MePlta-MeQP-Sc", (I) con riferimento ad un prodotto di cui alla precedente lettera (b), per almeno tre periodi di riferimento consecutivi, oppure, (II) con riferimento ad uno o ad entrambi i prodotti di cui alla precedente lett. (b), per almeno 4 volte nell'arco di 12 mesi, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (i) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (f) (i) Nel caso in cui l'Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), non dia attuazione tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore o agli altri impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante aventi quale effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni/impegni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c.
 - (ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c.. in caso di reiterata inottemperanza.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore o della propria struttura aziendale di



cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

- (g) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. (g), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. (g) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario pratica al pubblico, un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando



l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (h) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alle precedenti lettera(a), agli impegni di cui al precedente punto A.3) di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo



articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedenti lettera (a), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (a), punto A.3); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (a), punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi OIL

- (b)Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:
 - v) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i punti vendita, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; (iii) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
 - vi) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni



- di cui al precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- vii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto, da parte dell'Affidatario, di siffatti impegni, anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita.
- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:
 - iii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
 - iv) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r., l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:
 - iv) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi Oil ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art.



- 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, anche a mezzo telefax, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;
- v) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- vi) l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso:

le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio Prezzi Oil

(a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1, dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo art. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1).



- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.



Allegato A – A4 Convenzioni Di Servizio Relative Agli Affidamenti Decorrenti Dal 2016

3.3.1.2 Prezzi Oil

- a) Con riferimento:
 - alla benzina senza piombo erogata con modalità servito e self service pre e post pay;
 - al gasolio per autotrazione erogato con modalità servito self service pre e post pay;
 - al gpl per autotrazione (ove presente);
 - > al metano per autotrazione (ove presente);

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

A.1.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, (i) affinché il prezzo consigliato sul PdV per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) non sia superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, come di seguito definito, nonché, qualora proposto in sede di Offerta Vincolante, (ii) ad attuare, ove prevista in sede di Offerta Vincolante, sul PdV dell'AdS le medesime iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo della rete extra-autostradale e (iii) ad adottare gli ulteriori strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Per "Prezzo Consigliato di Riferimento" per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) si intende il prezzo consigliato dall'Affidatario sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, (i) per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, (ii) indistintamente per tutti i punti vendita. Laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, si considererà quale Prezzo Consigliato di Riferimento la media aritmetica dei prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione a 20 punti vendita extra-autostradali (i) ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (ii) presenti nella provincia in cui ricade l'AdS, individuati nel seguente modo:



- v) l'Affidatario, almeno 30 giorni prima dell'Attivazione del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade l'elenco dei suddetti punti vendita, indicandone ubicazione e caratteristiche;
- vi) Autostrade, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per tramite dell'Ente il Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l'Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l'elenco indicando ulteriori punti vendita presentino le anzidette caratteristiche per approvazione; laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d'ora all'Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall'Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui al presente punto A.1), l'Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- vii) il prezzo consigliato sul PdV o al relativo gestore, ove presente, in relazione a ciascun prodotto ed a ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a);
- viii)il prezzo consigliato dall'Affidatario stesso sulla rete extraautostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza,



indistintamente per tutti i punti vendita; laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, dovranno essere comunicati i prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente comma.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al presente punto A.1), anche con riferimento agli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

A.2.) si obbliga, inoltre, a dare attuazione, dall'Attivazione del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante, (1) agli impegni eventualmente assunti in tale sede in ordine (i) al prezzo massimo da praticarsi al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio e/o (2) agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS— ed ai relativi strumenti di monitoraggio - ed a trasmetterne tempestivamente copia a Autostrade.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore e/o della propria struttura aziendale addetta al PdV, degli anzidetti accordi/pattuizioni/impegni, per tutta la loro durata, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni/impegni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.



Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2.

A.3.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in ogni caso:

(i) ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse ove rilevanti quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i).



b) l'Affidatario è tenuto ad, ove prevista in sede di Offerta Vincolante, adottare sul PdVle medesime campagne promozionali, in esseresulla rete extra-autostradale, relative alle politiche di prezzo così come dichiarato nell'Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade con adeguata tempestività, tutte le informazioni relative alla campagna promozionale di cui al precedente punto b), che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare l'attuazione della campagna nell'Area di Servizio;
- D'Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto.
- c) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo, ivi incluse le campagne promozionali, inerenti gli impegni eventualmente assunti, in sede di Offerta Vincolante, ai sensi delle precedenti lett. a) e b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.
- d) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia su PdV o al relativo gestore, ove presente, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui



- all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che l'Affidatario consiglia un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), punto A.1., troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui al precedente punto A1); (II) agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS o del Prezzo Consigliato di Riferimento o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte, nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato sul PdV ovvero al relativo gestore, ove presente, e/o del Prezzo Consigliato di Riferimento e/o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- e) (i) Nel caso in cui l'Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), non dia attuazione tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore o agli altri impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante aventi quale effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni/impegni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c.
 - (ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c. in caso di reiterata inottemperanza.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore o della propria struttura aziendale di



cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

- f) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. f), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. f) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che l'Affidatario pratica al pubblico, un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di



risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- g) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alle precedenti letteraa), agli impegni di cui al precedente punto A.3) di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e



ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

- (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedenti lettera (a), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (a), punto A.3); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (a), punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.
- h) L'Affidatario si impegna, in virtù di quanto dichiarato in sede di Offerta Vincolante, ad adottare misure e/o strumenti di monitoraggio al fine di rendere visibili i prezzi praticati al pubblico nell'AdS dei prodotti carburanti attraverso sito web di Autostrade e/o dispositivi di informazione esistenti lungo la rete autostradale (ad esempio, i cd. "Benzacartelloni") nonché al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi pubblicati su tali dispositivi e quelli effettivamente praticati sul PdV dell'Area di servizio. Troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio PrezziOil

- (c) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:
 - viii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i punti vendita, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di



Riferimento; (iii) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

- ix) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:
 - v) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
 - vi) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1) e lett. (b), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:
 - vii)qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte



dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art. 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi, anche a mezzo PEC, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;

- viii) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- ix) l'Ente di Monitoraggio Prezzi ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso:

le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio PrezziOil

(a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1, dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo art. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1).



- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.



Allegato A – A5 Convenzioni Di Servizio Relative Agli Affidamenti Decorrenti Dal 2017

3.3.1.2 Prezzi Oil

- i) Con riferimento:
 - alla benzina senza piombo erogata con modalità servito e self service pre e post pay;
 - al gasolio per autotrazione erogato con modalità servito self service pre e post pay;
 - al gpl per autotrazione (ove presente);
 - > al metano per autotrazione (ove presente):

A.1.1) l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, affinché il prezzo consigliato dall'Affidatario sul PdV dell'Area di Servizi oil ("Prezzo Consigliato sul PdV" o "PCP", al netto, dunque, degli eventuali sconti, riduzioni e promozioni, rispetto al prezzo consigliato di listino o di rete, applicati dall'Affidatario stesso nell'ambito del rapporto contrattuale con il gestore del medesimo PdV), per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a), non sia superiore al "Prezzo Consigliato di Riferimento" o "PCR", con ciò intendendosi la media aritmetica dei "Singoli Prezzi Consigliati", per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a), su ciascuno dei "Punti Vendita Extra-autostradali" (o "PVE") individuati ai sensi del successivo punto A.1.2., al netto, dunque, degli eventuali sconti, riduzioni e promozioni, rispetto al prezzo consigliato di listino o di rete, applicati dall'Affidatario nell'ambito del rapporto contrattuale con i singoli gestori dei suddetti PVE, calcolata giorno per giorno per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi di seguito individuato.

Qualora l'Affidatario utilizzi contratti di commissione o analoghi (che non prevedono il ricorso allo strumento del prezzo consigliato e siano tali da avere quale effetto l'individuazione, da parte dell'Affidatario stesso, dei prezzi da praticare sui punti vendita), ai fini delle precedenti pattuizioni e dell'individuazione del PCP e del PCR si farà riferimento al prezzo da praticarsi sul PdV dell'Area di Servizio e sui PVE, per ciascun prodotto



e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lett. (a), così come indicato dall'Affidatario alla controparte nell'ambito del relativo rapporto contrattuale, ferme restando tutte le altre disposizioni.

L'Affidatario nell'interesse del consumatore finale si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, al rispetto del massimo differenziale dei Prezzi Consigliati sul PdV (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, i prezzi da praticarsi sul PdV) in modalità self (pre-pay e/o post –pay)-servito in relazione a ciascun prodotto erogato sul PdV dell'AdS dichiarato in sede di Offerta Vincolante.

Resta inteso che, nei casi di cui al successivo punto A.1.2.), lett. (a) e (b), ai fini delle precedenti pattuizioni e di tutte le relative previsioni convenzionali si farà riferimento, in assenza del PCR, al "Prezzo Consigliato Convenzionale" (o "PCC") individuato ai sensi del successivo punto A.1.2. e della relativa Appendice PCC.

- **A.1.2.)** I Punti Vendita Extra-autostradali di cui sopra verranno individuati nel seguente modo:
- ix) l'Affidatario, almeno 30 giorni prima dell'Attivazione Temporanea del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade, indicandone ubicazione e caratteristiche, l'elenco di almeno 20 punti vendita extra-autostradali, gestiti indirettamente dall'Affidatario stesso e/o per i quali utilizzi contratti di commissione o analoghi, che (i) siano ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (ii) ricadano nella provincia in cui si trova l'Area di Servizio o, in mancanza, in aree progressivamente limitrofe, nel rispetto dei criteri tecnici, statistici e di mercato definiti dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle successive previsioni;
- x) Autostrade, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l'Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l'elenco indicando ulteriori punti vendita presentino le anzidette caratteristiche per approvazione. Qualora si addivenga all'approvazione di almeno 20



punti vendita, questi costituiranno i Punti Vendita Extra-autostradali ai sensi e per gli effetti dei precedenti punti A.1.1. e A.1.2. Laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d'ora all'Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un adequato di punti vendita extra-autostradali gestiti numero indirettamente dall'Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso. Qualora si addivenga all'approvazione di un numero adeguato di punti vendita, questi costituiranno i Punti Vendita Extra-autostradali ai sensi e per gli effetti del precedente punto A.1.1.

Nei casi in cui (a) l'Affidatario non gestisca direttamente indirettamente, neanche attraverso contratti di comodato, commissione o di altra tipologia, un numero adeguato di punti vendita extraautostradali che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali o(b) l'Ente Monitoraggio Prezzi abbia individuato ed approvato ai sensi della Convenzione, in relazione all'Area di Servizio, adeguato di punti vendita extra-autostradali, gestiti un numero indirettamente dall'Affidatario, che direttamente 0 presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali ma non sia possibile procedere, per uno o più giorni, al calcolo del relativo PCR nel rispetto della Convenzione stessa (come meglio precisato nell'Appendice PCC), si considererà quale "Prezzo Consigliato di Riferimento", ai sensi e per gli effetti del precedente punto A.1.1. e di tutte le relative previsioni convenzionali, il "Prezzo Consigliato Convenzionale" (o "PCC") individuato, per valore e periodo di validità, dall'Ente Monitoraggio Prezzi secondo le regole ed i criteri tecnici, statistici e di mercato rispettivamente indicati, per le diverse ipotesi considerate, nella predetta Appendice PCC; a tal fine, le Parti attribuiscono sin d'ora al predetto Ente di Monitoraggio Prezzi la facoltà di procedere, in contraddittorio tra le stesse, alla raccolta dei dati e delle



informazioni ed al calcolo del PCC in conformità ai predetti criteri e secondo le ulteriori metodologie operative determinate e comunicate, tempo per tempo, dall'Ente stesso in conformità alle previsioni dell'Appendice PCC; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

- **A.1.3.)** Al fine di consentire ad Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui ai precedenti punti A.1.1. e A.1.2., l'Affidatario è tenuto a comunicare ad Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:
- (i) il Prezzo Consigliato sul PdV(e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, il prezzo da praticarsi sul PdV), in relazione a ciascun prodotto ed a ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a);
- (ii) i Singoli Prezzi Consigliati relativi a ciascuno dei Punti Vendita Extra-autostradali di cui al precedente punto A.1.2. (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, il prezzo da praticarsi sui PVE);

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui ai precedenti punti A.1.1. e A.1.2., anche con riferimento agli impegni dichiarati e agli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante, ottenendo, pertanto, copia di tutti i documenti, i dati e le informazioni inerenti il Prezzo Consigliato sul PdV e i Singoli Prezzi Consigliati (quali, ad es., prezzi di listino o di rete, sconti, riduzioni o promozioni applicati nel rapporto col gestore, fatture di vendita e di conguaglio relative ai prodotti ceduti al gestore e relativi fogli o riepiloghi di calcolo, rendiconti dei commissionari). Resta, pertanto, inteso che nei casi in cui (1) Autostrade riscontri, anche ex post per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, che il prezzo comunicato giornalmente dall'Affidatario ai sensi del precedente punto (i) non



corrisponde all'effettivo PCP e/o che i prezzi comunicati giornalmente dall'Affidatario ai sensi del precedente punto (ii) non corrispondono agli effettivi Singoli Prezzi Consigliati dei medesimi giorni, oppure, (2) Autostrade non riceva dall'Affidatario tutti i dati, le informazioni e i documenti di pertinenza dell'Affidatario – di cui alle precedenti previsioni - necessari per la determinazione giorno per giorno degli effettivi PCP e/o degli effettivi Singoli Prezzi Consigliati, considereranno senz'altro inadempiuti, da parte dell'Affidatario, i relativi obblighi di comunicazione, a prescindere dal fatto che, per i medesimi giorni, si proceda, ai sensi del precedente punto A.1.2. ed in rapporto al al differente impegno di cui richiamato punto A.1.1., alla determinazione e all'applicazione dei relativi PCC.

- **A.1.4.)** l'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, ad adottare le misure e gli strumenti di monitoraggio sui prezzi praticati dal gestore del PdV dell'Area di Servizio e gli strumenti e le modalità di comunicazione, così come eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante:
- **A.2.)** l'Affidatario si obbliga, inoltre, a dare attuazione, dall'Attivazione Temporanea del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante:
 - (1) agli impegni eventualmente assunti in tale sede dall'Affidatario in ordine (i) al prezzo massimo da praticare al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio e/o
 - (2) agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione (i) agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni/impegni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere tempestivamente ad Autostrade, laddove non prodotti già con l'Offerta Vincolante, copia degli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o delle altre pattuizioni/impegni con il gestore del PdV dell'Area di Servizio aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS, così come vigenti tempo per tempo;



- a trasmettere ad Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore e/o della propria struttura aziendale addetta al PdV, degli anzidetti accordi/pattuizioni/impegni, per tutta la loro durata, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni/impegni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2, ottenendo, pertanto, copia di tutti i documenti inerenti i prezzi praticati sul PdV dell'Area di Servizio e, comunque, tutti gli ulteriori dati, informazioni e documenti di pertinenza dell'Affidatario necessari o utili per verificare il rispetto degli impegni, di cui al presente punto A.2, assunti dall'Affidatario in sede di Offerta Vincolante.

A.3.)l'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in ogni caso:

(i) ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse – ove rilevanti - quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio e sulla rete extra-autostradale, che siano necessarie per consentire a



Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i);

- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i), ottenendo, pertanto, copia di tutti i documenti inerenti i prezzi sul PdV dell'Area di Servizio e sulla rete extra-autostradale egli ulteriori dati e informazioni di pertinenza dell'Affidatario necessari o utili per verificare il rispetto degli impegni, di cui al presente punto A.3, assunti dall'Affidatario con la Convenzione e in sede di Offerta Vincolante.

- j) l'Affidatario è tenuto ad attuare sul PdV dell'AdS le medesime iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo adottate sulla rete extraautostradale nonché, ove previsto in sede di Offerta Vincolante, le ulteriori iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo che riguardino specificamente le aree di servizio autostradali.
 - ii) Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto, nei predetti casi:
 - a comunicare a Autostrade con adeguata tempestività, tutte le informazioni relative alle campagne promozionali di cui al presente punto b), che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare l'attuazione delle campagne nell'Area di Servizio; Autostrade, inoltre, avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto b).



- k) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo, ivi incluse le campagne promozionali, inerenti gli impegni eventualmente assunti, in sede di Offerta Vincolante, ai sensi delle precedenti lett. a) e b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.
- I) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che (1) il Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), è superiore al PCR (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi) oppure, nei casi previsti, al PCC determinato dall'EMP, (2) il massimo differenziale dei Prezzi Consigliati sul PdV (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, i prezzi da praticarsi sul PdV) in modalità self (pre-pay e/o post –pay)-servito sia superiore rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Vincolante, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che un dato giorno (1) il Prezzo Consigliato sul PdV(come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), è superiore al PCR (come sopra inteso, nel caso di utilizzo di contratti di commissione analoghi), oppure, nei casi previsti, al PCC determinato dall'EMP, (2) il massimo differenziale dei Prezzi Consigliati sul PdV (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, i prezzi da praticarsi sul PdV) in modalità self (pre-pay e/o post -pay)-servito sia superiore rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Vincolante, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



- (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi reiteratamente alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione in presenza dei presupposti di cui all'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che il Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi)è superiore al PCR (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi)oppure, nei casi previsti, al PCC determinato dall'EMP, oltre la soglia dell'1,5% per il self e del 2% per il servito, calcolata sul prezzo al lordo delle tasse, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), gli strumenti di monitoraggio e di comunicazione eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), punto A.1.4., troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui ai precedenti punti A.1.2.); (II) agli obblighi giornalieri di comunicazione ad Autostrade del Prezzo Consigliato sul PdV e/odei Singoli Prezzi Consigliati relativi ai Punti Vendita Extra-autostradali di cui al punto A.1.2.), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 12 mesi all'obbligo giornaliero di comunicazione ad Autostrade del Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), e/o dei Singoli Prezzi Consigliati relativi ai Punti Vendita Extra-autostradali di cui ai precedente punto A.1.2., Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- m) (i) Nel caso in cui l'Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), non dia attuazione tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore o agli altri impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante aventi quale effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS dal gestore, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni/impegni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c.
 - (ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c. in caso di reiterata inottemperanza.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e



correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

- n) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi reiteratamente alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. f), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione in presenza dei presupposti di cui all'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. f) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 - (iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 giorni (anche non consecutivi)nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che l'Affidatario pratica al pubblico un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente



- punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 giorni (anche non consecutivi)nell'arco di 12 mesi agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- o) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alle precedenti lettera a), agli impegni di cui al precedente punto A.3) di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e



ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

- (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedenti lettera (a), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (a), punto A.3); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (a), punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.
- p) L'Affidatario si impegna ad adottare le misure e/o gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante (i) al fine di rendere visibili i prezzi praticati al pubblico nell'AdS dei prodotti carburanti attraverso sito web di Autostrade e/o dispositivi di informazione esistenti lungo la rete autostradale (ad esempio, i cd. "Benzacartelloni") nonché (ii) al fine di verificare la corrispondenza tra i prezzi pubblicati su tali dispositivi e quelli effettivamente praticati sul PdV dell'Area di servizio. In caso di violazione del predetto obbligo, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi Oil

- (d)Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:
 - x) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1., A.1.2. e A.1.3.), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i Punti Vendita Extra-autostradali, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali



calcolare i relativi PCR; (iii) nei casi previsti al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1.2., individuare, secondo i criteri indicati nell'Appendice PCC e le metodologie operative tempo per tempo definite dallo stesso Ente, i PCC valevoli ai sensi e per gli effetti di tutte le relative previsioni convenzionali; (iv) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1.,A.1.2. e A.1.3., anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

- xi) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:
 - vii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
 - viii) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), e lett. (b), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:



- x) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art. 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi, anche a mezzo PEC, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;
- xi) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- xii)l'Ente di Monitoraggio Prezzi ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso:
- xiii) le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio Prezzi Oil

(a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punti A.1.1.,A.1.2. e A.1.3.., dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui alla successiva lett. (b), entro e non oltre 15 giorni dal



ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1.,A.1.2. e A.1.3.

- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.

APPENDICE PCC

1. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1., A.1.2. e A.1.3. della Convenzione, nei casi in cui (i)Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, accerti che l'Affidatario non gestisce direttamente o indirettamente, neanche attraverso contratti di comodato, commissione o di altra tipologia, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, o (ii) non sia possibile determinare il PCR nel rispetto della Convenzione stessa (come meglio precisato al successivo par. 4), l'Ente Monitoraggio Prezzi individuerà tempestivamente, ai sensi e per gli effetti delle relative previsioni convenzionali, il "Prezzo Consigliato Convenzionale"



(o "PCC") valevole, in relazione all'Area di Servizio interessata, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui all'art. 3.3.1.2, lett. (a) della Convenzione stessa, secondo le regole ed i criteri di seguito indicati.

La metodologia di definizione del "PCC" si basa sull'obiettivo di consentire l'individuazione di un parametro - oggettivo, trasparente e coerente con le politiche di *pricing* e/o il posizionamento di mercato dell'Affidatario - assimilabile al "PCR" e da utilizzarsi in luogo del"PCR", in assenza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di tutte le relative previsioni convenzionali. A tal fine, troveranno applicazione, alle differenti ipotesi di seguito indicate, le corrispondenti regole e criteri.

2. – Affidatario senza PVE, né accordi rilevanti con altri operatori

Il presente paragrafo trova applicazione qualora l'Affidatario, in relazione all'Area di Servizio interessata ed ai sensi della Convenzione, non gestisca direttamente o indirettamente, neanche attraverso contratti di comodato, commissione o di altra tipologia, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali(e, sempre in relazione all'Area di Servizio interessata, non abbia un accordo con altro operatore avente i requisiti di cui al successivo par. 3).

In tale ipotesi, l'Ente Monitoraggio Prezzi ("EMP"), verificata la sussistenza tempo per tempo di tutti i relativi presupposti, determinerà il PCC in relazione all'Area di Servizio interessata, in contraddittorio con l'Affidatario, secondo le seguenti regole ed i criteri.

2.1. - L'EMP individuerà, in relazione all'Area di Servizio interessata, secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle Parti della Convenzione, e nel contraddittorio con le Parti stesse, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali che (i) siano ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, (ii) ricadano nella provincia in cui si trova l'Area di Servizio o, in mancanza, in aree progressivamente limitrofe e (iii) siano coerenti con quanto eventualmente dichiarato e proposto dall'Affidatario in materia di politiche di *pricing* in sede di Offerta Vincolante (es.: posizionamento di prezzo nella fascia alta del mercato ovvero maggiore rispetto alle medie di mercato)— di titolarità degli altri operatori del settore che (a) abbiano dichiarato, per quanto risulta sulla base dei dati pubblici, valori di erogato non inferiori a quelli previsti per la partecipazione alla relativa procedura competitiva e (b) abbiano un congruo numero di impianti di titolarità sul



territorio nazionale o, quantomeno, nell'area area geografica di riferimento. I punti vendita da individuare dovranno, inoltre, essere rappresentativi delle quote di mercato dei suddetti operatori.

2.2. - L'EMP, una volta individuati ed approvati i punti vendita extraautostradali, determinerà giorno per giorno il PCC, per ogni Area di Servizio interessata, secondo i seguenti criteri.

Ogni giorno verranno rilevati dall'EMP, non appena pubblicati sul sito Osserva Prezzi Carburante del MISE, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui all'art. 3.3.1.2., lett. (a), i singoli prezzi praticati sui punti vendita extra-autostradali approvati ("SPP").Il PCC valevole per il giorno di rilevazione sarà quindi pari alla media aritmetica dei SPP rilevati, rettificata sulla base: (i) del fattore di correzione determinato dall'EMP, per tener conto delle possibili variazioni giornaliere del listino, sulla base di una analisi delle variazioni massime registrate storicamente e previamente comunicato alle Parti; (ii) del fattore di correzione determinato dall'EMP, per tener conto del tendenziale scostamento medio sulla rete ordinaria tra prezzo consigliato dagli operatori e prezzo effettivamente praticato sul punto vendita dai gestori comodatari, sulla base di una analisi degli scostamenti registrati storicamente in tale ambito e anch'esso previamente comunicato alle Parti. Il PC verrà così calcolato, giorno per giorno, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui all'art. 3.3.1.2, lett. (a), dall'Affidatario e dall'Ente Monitoraggio Prezzi ed avrà validità, ai fini della Convenzione, sino alla successiva variazione dei prezzi pubblicati sul sito Osserva Prezzi Carburanti del MISE.

3. – Affidatario senza PVE ma con un accordo rilevante con altro operatore

Il presente paragrafo trova applicazione qualora l'Affidatario, in relazione all'Area di Servizio interessata ed ai sensi della Convenzione, non gestisca direttamente o indirettamente, neanche attraverso contratti di comodato, commissione o di altra tipologia, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali ma, al contempo, si avvalga, in relazione alla medesima Area di Servizio, in modo stabile e sulla base di un accordo di durata almeno annuale avente i requisiti di cui al successivo par. 3.1, del supporto di altra impresa dotata di un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali ("l'Operatore") – ai fini dell'esecuzione (da parte dell'Affidatario stesso) della Convenzione.



- 3.1. In tale ipotesi, qualora il predetto accordo (A) preveda (i) che l'Operatore fornisca all'Affidatario i prodotti di cui all'art. 3.3.1.2, lett. (a) della Convenzione stessa, consentendogli eventualmente anche di utilizzare altri fedeltà, etc.) strumenti (carte caratterizzanti l'offerta commerciale dell'Operatore stesso nella distribuzione di carbolubrificanti, (ii) che l'Affidatario sia tenuto ad utilizzare nell'Area di Servizio interessata il/i marchio/i caratterizzante/i l'offerta commerciale del suddetto Operatore nella distribuzione di carbolubrificanti e (iii) che le politiche di pricing dell'Affidatario sull'Area di Servizio interessata in relazione ai suddetti prodotti siano (ii.a) direttamente o indirettamente determinate dall'Operatore o, comunque, (ii.b) siano strettamente correlate alle politiche di pricing dell'Operatore stesso, e (B) non sia in contrasto e/o non comporti, neanche implicitamente, deroghe rispetto a quanto previsto ed offerto in sede di Offerta Vincolante ed a quanto previsto in Convenzione, l'Ente Monitoraggio Prezzi, verificata la sussistenza tempo per tempo di tutti i predetti presupposti sulla base di tutte le necessarie evidenze documentali (acquisendo anche copia del predetto accordo, se non già prodotto dall'Affidatario in sede di Offerta Vincolante o di Attivazione del Servizio), individuerà i punti vendita extra-autostradali (PVE), in relazione all'Area di Servizio interessata, con riferimento soltanto a punti vendita extraautostradali di titolarità del predetto Operatore ed applicando, pertanto, ad essi, per quanto compatibili, le regole ed i criteri di cui al precedente par. 2.1.
- **3.2.** Qualora l'EMP individui ed approvi un numero adeguato di PVE dell'Operatore ai sensi delle previsioni dei precedenti parr. 3 e 3.1., procederà alla conseguente determinazione giorno per giorno del PCC, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui all'art. 3.3.1.2., lett. (a) della Convenzione, secondo le regole ed i criteri di cui al precedente par. 2.2 ma con riferimento soltanto ai PVE dell'Operatore approvati. Qualora, anche successivamente, non sia possibile individuare nel predetto modo un numero adeguato di PVE dell'Operatore o venga meno anche uno solo dei presupposti di applicabilità dei precedenti parr. 3 e 3.1, troveranno applicazione *in toto* le regole ed i criteri di cui al precedente par. 2.

4. – Affidatario con un numero adeguato di PVE rispetto ai quali non sia possibile determinare il PCR

Nei casi in cui l'EMP abbia individuato ed approvato ai sensi della Convenzione, in relazione all'Area di Servizio, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali, gestiti direttamente o indirettamente dall'Affidatario, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli



autostradali ma non sia possibile procedere, per uno o più giorni, al calcolo del relativo PCR nel rispetto della Convenzione stessa (ad es., nei casi in cui l'EMP riscontri (a) che l'Affidatario non comunica al gestore i prezzi consigliati su tali punti vendita extra-autostradali, o (b) che l'Affidatario ha omesso di comunicare ad Autostrade e all'EMP i prezzi consigliati al gestore o quelli indicati al commissionario per tali punti vendita o, (c) che i prezzi comunicati dall'Affidatario ad Autostrade e all'EMP, in esecuzione dell'art. A.1.3., punto della Convenzione, in relazione ai predetti punti vendita, non corrispondono agli effettivi Singoli Prezzi Consigliati sui medesimi punti vendita, o, ancora, (d) che l'Affidatario non ha provveduto a consegnare ad Autostrade tutti i dati, le informazioni e i documenti di pertinenza dell'Affidatario stesso necessari per la determinazione degli effettivi Singoli Prezzi Consigliati sui predetti punti vendita) – fermi restando inadempimenti eventualmente accertati а carico dell'Affidatario l'applicazione delle relative clausole penali e risolutive nei casi ivi previsti l'Ente Monitoraggio Prezzi, dandone tempestiva comunicazione all'Affidatario, individuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1.1., della Convenzione e delle relative previsioni convenzionali, per l'Area di Servizio interessata, il "Prezzo Consigliato Convenzionale" (o "PCC") valevole, in luogo del"PCR", per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui al predetto art. 3.3.1.2, lett. (a) della Convenzione stessa, in conformità alle regole e ai criteri di seguito indicati.

L'EMP rileverà sul sito Osserva Prezzi Carburante del MISE, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui all'art. 3.3.1.2., lett. (a), per i giorni interessati, i singoli prezzi praticati sui punti vendita extra-autostradali dell'Affidatario approvati per l'Area di Servizio interessata ("SPP"). Il PCC valevole per il corrispondente giorno di rilevazione sarà, quindi, pari alla media aritmetica dei SPP rilevati, rettificata sulla base: (i) del fattore di correzione determinato dall'EMP, per tener conto delle possibili variazioni giornaliere del listino, sulla base di una analisi delle variazioni massime registrate storicamente e previamente comunicato alle Parti; (ii) del fattore di correzione determinato dall'EMP, per tener conto del tendenziale scostamento medio sulla rete ordinaria tra prezzo consigliato dagli operatori e prezzo effettivamente praticato sul punto vendita dai gestori comodatari, sulla base di una analisi degli scostamenti registrati storicamente in tale ambito e anch'esso previamente comunicato alle Parti.



Resta inteso che, nel momento in cui sia di nuovo possibile procedere, per l'Area di Servizio interessata, al calcolo del relativo PCR nel rispetto della Convenzione stessa, dal giorno successivo troveranno applicazione le previsioni convenzionali relative al suddetto PCR e non si procederà più al calcolo del PCC ed all'applicazione delle correlate disposizioni, fermi restando gli inadempimenti dell'Affidatario eventualmente accertati per il pregresso e le penali eventualmente applicate o da applicarsi.

5. – Disposizioni finali

In tutti i casi in cui non sia possibile per l'EMP individuare ed approvare un numero adequato di PVE ai sensi della Convenzione e delle precedenti disposizioni della presente Appendice PCC e/o procedere al calcolo del PCR o del PCC, nei casi e nei modi previsti dalla Convenzione e dal presente Allegato, si considererà quale "Prezzo Consigliato di Riferimento", ai sensi e per gli effetti di tutte le relative previsioni convenzionali, il "Prezzo Consigliato Convenzionale" (o "PCC") individuato, per valore e periodo di validità, dall'EMP secondo i criteri tecnici, statistici e di mercato che saranno specificamente determinati dallo stesso EMP, in contraddittorio con le Parti, in funzione dell'obiettivo convenzionale di individuare comunque parametro - oggettivo, trasparente e coerente con le politiche di pricing e/o il posizionamento di mercato dell'Affidatario - assimilabile al "PCR" e da utilizzarsi in luogo del "PCR", in assenza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di tutte le relative previsioni convenzionali; a tal fine, le Parti attribuiscono sin d'ora al predetto EMP la facoltà di procedere in contraddittorio tra le stesse, alla determinazione dei criteri di cui sopra ed al conseguente calcolo del PCC, tempo per tempo nel corso del periodo convenzionale; determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, quanto ai suddetti criteri ed al calcolo del PCC, previamente comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al par. 3.3.1.4 della Convenzione e nei limiti del ricorso stesso.